

L'anno duemiladieci, addì **22 giugno 2010** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 34896 del 17 giugno 2010, nell'Aula Organi Collegiali, si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s** .....

**Sono presenti:** il Rettore, Prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: Prof. Roberto Antonelli, Prof. Prof. Adriano Redler, Prof. Gian Vittorio Caprara, Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof. Federico Masini, Prof. Mario Caravale, Prof. Elvidio Lupia Palmieri, Prof. Attilio Celant (entra alle ore 16.20), Prof. Gianluigi Rossi, Prof. Mario Morcellini, Prof. Renato Masiani, Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Franco Chimenti, Prof. Vincenzo Nesi, Prof.ssa Marina Righetti, Prof. Giuseppe Santoro Passarelli, Prof. Stefano Biagioni, Prof. Guido Valesini, Prof. Marcello Scalzo, Prof. Alfredo Antonaci, Prof. Andrea Magri (entra alle ore 17.35), Prof. Davide Antonio Ragozzino, Prof. Fabio Giglioni, Prof. Giorgio Piras, Prof. Massimo Realacci, Prof. Enrico Fiori, Beniamino Altezza, Sig. Livio Orsini, Sig. Alessandro Delli Poggi, Sig. Pasquale De Lorenzo, Sig. Fabrizio Fioravanti, Sig. Fabrizio Trinchieri, Sig. Giuseppe Rodà, Sig. Paolo Piccini (entra alle ore 16.20), Sig. Giuseppe Alessio Messano, il dott. Francesco Mellace (entra alle ore 16.20), l'arch. Barberio e il Direttore Amministrativo Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

**Assistono i Presidi, i Proff.ri e i Prorettori:** Prof. Francesco Avallone Pro-Rettore Vicario, Roberto Nicolai, Livio De Santoli, Franco Piperno, Maria D'Alessio, Luciano Zani, Paolo Lampariello, Filippo Sabetta, Filippo Graziani, Attilio De Luca, Mario Docci, Fulco Lanchester e Bartolomeo Azzaro.

**Assenti Giustificati:** Prof. Fabrizio Orlandi, Prof. Pierluigi Valenza e Prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto,.

**Assenti:** Prof. Roberto Palumbo, Prof. Guido Martinelli, Prof. Vincenzo Ziparo, Prof. Francesco Quaglia e Prof. Felice Cerreto.

**Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.**

.....**o m i s s i s** .....



**Regolamento per il conferimento dei titoli di Professore "Emerito" ed "Onorario" - Art.111 del R.D.1592/33 e art.15 L.311/58**

Il Presidente sottopone all'esame del Senato Accademico la seguente relazione:

Durante la seduta dell'8 giugno u.s. si è lungamente dibattuto sulla questione sollevata in Senato Accademico in merito all'opportunità di introdurre dei criteri generali oggettivi nell'ambito delle procedure volte alla proposta di conferimento del titolo di professore Emerito oltre al criterio legato all'anzianità nel ruolo già prevista dalla normativa vigente.

La normativa di riferimento è infatti ancora quella contenuta nell'art.111 TU 1592/33 (ribadita dall'art. 15 della L.311/58) che prevede che il titolo di professore "Emerito" ed altresì quello di professore "Onorario" possa essere conferito ai docenti cessati dal ruolo che abbiano prestato rispettivamente almeno venti anni e quindici di servizio nella qualifica di professore ordinario.

Attualmente la proposta per poter conferire i suddetti titoli onorifici è istruita dal Consiglio di Dipartimento ed inviata alla Facoltà di appartenenza del docente che la può fare propria. La proposta è successivamente inviata al Senato Accademico cui spetta il giudizio definitivo per l'eventuale inoltro al Ministro.

Ai professori Emeriti non competono particolari prerogative accademiche e probabilmente per tale ragione si è diffusa la consuetudine di proporre l'emeritato indistintamente per tutti gli ordinari cessati dal servizio tenuto conto che ai fini del conferimento dei predetti titoli il MIUR che un tempo selezionava le richieste e approvava solo quelle ritenute più meritevoli, oggi concede il titolo a tutti i docenti per i quali è stato proposto.

Si rende necessario pertanto ripristinare il necessario rigore nel riconoscere un titolo a professori che pur non esercitando più il proprio Ufficio ne mantengono la dignità, il titolo e l'onore per "l'eccezionale" contributo scientifico apportato alla comunità accademica.

Appare pertanto inadeguato allo stato attuale il riferimento al requisito della semplice anzianità di servizio, in quanto è opportuno proporre i predetti titoli onorifici solo per docenti per i quali risultino evidenti i requisiti oggettivi della "notevole qualità della produzione e della ricerca scientifica" supportata da "riconoscimenti nazionali ed internazionali".

Ciò posto, l'Amministrazione ha elaborato un'ipotesi di regolamento che tiene conto di quanto proposto e che in tal senso rivisita i requisiti che il

RIPARTIZIONE II - SETTORE II

Personale Docente

Il Capo Settore II

Personale Docente, Ricercatori e Assistenti

Dot.ssa Gicuzza CIVALLERI CONDO

*ju*

*lu*

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE II

Dot. Ferrero DE ANGELIS

*ff*





**Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.**

**IL SENATO ACCADEMICO**

- VISTO** l'art.111 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto del 31.8.1933, n.1592;
- VISTO** l'art.15 comma 2 della Legge 18.3.1958, n.311;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico del 13 maggio e dell'8 giugno u.s.;
- TENUTO CONTO** di quanto emerso nel corso del dibattito.

**Con voto unanime**

**DELIBERA**

di approvare il "Regolamento per il conferimento del titolo di **Professore Emerito e di Professore Onorario**" che a seguito delle modifiche proposte ovvero di eliminazioni di parti o di aggiunte (evidenziate in grassetto) è così novellato:

**Art. 1**

**Oggetto e finalità**

Il presente Regolamento disciplina il conferimento del titolo di "*Professore Emerito*" e di "*Professore Onorario*" in conformità a quanto disposto dall'art.111 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R.D. n.1592/1933 e dall'art.15, comma 2, della Legge n. 311/1958 e individua le attività che questi possono svolgere nell'ambito dell'Ateneo.

**Art. 2**

**Requisiti e procedura per il conferimento del titolo**

L'Ateneo può proporre il conferimento del titolo di "*Professore Emerito*" ai Professori Ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, i quali abbiano prestato almeno venti anni di servizio in tale qualità, alla data del collocamento a riposo o dell'accettazione delle dimissioni. Il titolo di "*Professore Onorario*" potrà essere conferito ai Professori Ordinari che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio nella qualifica.

Il *titolo* è conferito dal Ministro, su delibera del Senato Accademico, previa **motivata proposta** del Consiglio di Facoltà o del Consiglio di Dipartimento di afferenza del docente, adeguatamente motivata tenuto conto **dell'eccellenza sia della produzione scientifica che dell'attività didattica.**



Senato  
Accademico

Seduta del

22/01/2019

La formalizzazione della proposta potrà avvenire in ogni caso esclusivamente per docenti che risultino:

- non avere riportato condanne penali passate in giudicato;
- non avere subito alcun provvedimento disciplinare;
- non aver causato discredito all'università in occasioni o dichiarazioni pubbliche.

Le delibere della struttura di afferenza sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, nella composizione limitata alla prima fascia.

#### Art. 3

#### Conferimento titolo Professore Senior

Ai *Professori Emeriti* e ai *Professori Onorari* può essere altresì conferito il titolo di *Professore Senior* secondo quanto deliberato in merito dal Senato Accademico.

#### Art. 4

#### Partecipazione agli organi

Il *Professore Emerito* e il *Professore Onorario*, su invito e in relazione a specifici argomenti all'ordine del giorno, possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della struttura di cui fanno parte al momento del collocamento a riposo e alla quale continuano ad afferire. Partecipano altresì alle riunioni dei Consigli di Corso, ove titolari di insegnamento.

**Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.**

IL SEGRETARIO  
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE  
Luigi Frati

## **Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario**

### **Articolo 1 Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento del titolo di "*Professore Emerito*" e di "*Professore Onorario*" in conformità a quanto disposto dall'art.111 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con RD n.1592/1933 e dall'art.15, comma 2, della Legge n.311/1958 ed individua le attività che questi possono svolgere nell'ambito dell'Ateneo.

### **Articolo 2 Requisiti e procedura per il conferimento del titolo**

1. L'Ateneo può proporre il conferimento del titolo di "Professore Emerito" ai professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, i quali abbiano prestato almeno venti anni di servizio in tale qualità, alla data del collocamento a riposo o dell'accettazione delle dimissioni. Il titolo di "Professore Onorario" potrà essere conferito ai professori ordinari che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio nella qualifica.
2. Il *titolo* è conferito dal Ministro, su delibera del Senato accademico, previa analogha delibera del Consiglio di facoltà su proposta del Consiglio di Dipartimento di afferenza del docente, adeguatamente motivata tenuto conto della notevole qualità (eccellenza) della produzione scientifica e del particolare livello della ricerca supportata da riconoscimenti nazionali ed internazionali da parte di qualificate istituzioni pubbliche e private.
3. La formalizzazione della proposta potrà avvenire in ogni caso esclusivamente per docenti che risultino:
  - non avere riportato condanne penali passate in giudicato;
  - non avere subito alcun provvedimento disciplinare;
  - non aver causato discredito alla università in occasioni o dichiarazioni pubbliche.
4. Il *Senato* accademico acquisisce preliminarmente, per il solo conferimento del titolo di professore emerito, il parere di tre reviewers, rappresentanti della comunità scientifica di appartenenza del docente, individuati dal Rettore tenuto conto delle indicazioni del preside della facoltà di riferimento.
5. Le delibere della struttura di afferenza sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, nella composizione limitata alla prima fascia.

### **Articolo 3 Attività di ricerca**

1. Il Professore Emerito ed il Professore Onorario possono continuare a svolgere, su base volontaria e senza oneri per l'Ateneo, le attività di ricerca attinenti il proprio settore scientifico-disciplinare nell'ambito della struttura cui afferisce. Possono *continuare* a coordinare progetti di ricerca di cui siano responsabili, anche finanziati da enti pubblici o privati. Il professore Emerito ed il Professore Onorario possono ricevere compensi per il lavoro in progetti di ricerca o di consulenza, finanziati in conto terzi.
2. Il Dipartimento e/o Centro di Ricerca forniscono al Professore Emerito ed al Professore Onorario gli spazi necessari ed idonei al compimento delle proprie attività.

### **Articolo 4 Attività didattica**

1. Nell'ambito della programmazione didattica annuale, il Professore Emerito ed il Professore Onorario possono svolgere attività didattica cui non possa farsi fronte con i professori ed i ricercatori di ruolo anche nei corsi ufficiali, previo conferimento di incarico secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche emanato il 25.11.2003 e modificato con D.R. 135 del 3.4.2009 per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studi, e possono far parte e presiedere commissioni di esame e di laurea.

### **Articolo 5 Partecipazione agli organi**

1. Il Professore Emerito ed il Professore Onorario, su invito e in relazione a specifici argomenti all'ordine del giorno, possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni della struttura di cui fanno parte al momento del collocamento a riposo e a cui continuano ad afferire. Partecipano altresì alle riunioni dei Consigli di corso, ove titolari di insegnamento.